

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e Sede

È costituita la Fondazione Istituto per la Storia dell'Età Contemporanea (ISEC) – ETS.

La sede legale è in Sesto San Giovanni (Mi) Largo La Marmora, n.17.

Art. 2 – Scopo della Fondazione

La Fondazione, nell'esclusivo perseguimento di finalità civiche e di solidarietà sociale, promuove lo studio e la conoscenza della storia sociale, politica, economica e culturale dell'Italia contemporanea, con particolare riferimento alle vicende delle imprese, del lavoro, delle lotte politiche e sociali. La Fondazione ispira la propria attività ai valori e agli ideali di democrazia, libertà e pluralismo espressi dalla lotta di liberazione e così alla promozione e tutela dei diritti civili, sociali e politici contenuti nella Costituzione italiana e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Sono pertanto suoi scopi:

- a) ricercare, raccogliere, conservare, ordinare, catalogare e mettere a disposizione del pubblico ogni genere di documentazione riguardante i temi sopra indicati;
- b) promuovere la documentazione, la ricerca didattica e l'aggiornamento dei docenti nell'ambito delle discipline storico-sociali;
- c) pubblicare in proprio o avvalendosi di editori: studi, informazioni sullo stato delle ricerche e delle nuove acquisizioni;
- d) attivare rapporti di collaborazione scientifica e culturale con omologhe istituzioni italiane ed europee;
- e) progettare, promuovere e organizzare ricerche, corsi, convegni, seminari, manifestazioni culturali, mostre e pubblicazioni anche su commessa e sulla base di appositi finanziamenti

Alla Fondazione è vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate a eccezione di quelle a esse direttamente connesse, quali le attività secondarie e strumentali nei limiti della normativa applicabile per natura a quelle statutarie istituzionali.

La Fondazione collabora nelle forme e nei modi più opportuni con la rete degli Istituti associati all'Istituto Ferruccio Parri (ex-INSMLI Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia) e con Istituti che perseguono finalità coerenti alle proprie.

Art. 3 – Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale della Fondazione è costituito dall'immobile in cui ha sede e dal denaro così come descritti nell'atto di costituzione della Fondazione del quale il presente statuto è parte integrante, inoltre dall'archivio e dalla biblioteca dell'Istituto Milanese per la storia dell'Età Contemporanea della Resistenza e del Movimento Operaio con sede in Sesto San Giovanni (ISMEC).

Il patrimonio sarà incrementato con oblazioni, donazioni, legati, lasciti ed erogazioni in genere di quanti si propongano il perseguimento degli scopi della Fondazione e il suo potenziamento, nonché da ogni altro bene mobile ed immobile che dovesse pervenire alla Fondazione in proprietà o in uso e comunque a qualsiasi titolo e che sia destinato a patrimonio per disposizione espressa o per legge.

Ove risulti che il patrimonio minimo di legge è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, o, in caso di inerzia, l'Organo di controllo e revisione, deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo stesso.

Fermo quanto sopra, in caso di dismissione anche per permuta di cespiti del fondo patrimoniale, questo sarà reintegrato con il danaro o cespiti ricevuti come corrispettivo.

Art. 4. - Mezzi per lo svolgimento delle attività

Le entrate della Fondazione sono inoltre costituite da:

- a) lasciti, contributi di pubbliche amministrazioni, di enti territoriali, di enti pubblici in genere e di enti o soggetti privati italiani, europei o esteri;
- b) redditi del patrimonio di cui all'art. 3;
- c) proventi derivanti dai contratti di ricerca da essa conclusi, o dall'effettuazione di ricerche ad essa commissionate, o dalla partecipazione a consorzi con altri istituti italiani ed esteri;
- d) proventi di diritti d'autore propri;
- e) proventi derivanti dalla attività istituzionale e attività diverse, coerenti con le proprie come disposto dagli ultimi due commi dell'art. 2 di questo statuto.

La Fondazione può esercitare attività e iniziative di raccolta fondi di cui e a norma dell'art. 7 d. lgs. 117/2017.

Art. 5 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione
- il Consiglio di amministrazione
- il Consiglio generale
- L'organo di controllo e revisione

I componenti degli organi della Fondazione non hanno diritto a retribuzione o compenso comunque denominato ma solo al rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione dell'ufficio.

Art. 6 – Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 7 a un massimo di 13 componenti e dura in carica tre anni, il mandato è rinnovabile. Fanno parte di diritto del Consiglio di amministrazione:

- tre componenti designati dal sindaco di Sesto San Giovanni, di cui uno esponente della minoranza consiliare
- un componente designato da ANPI, ANPC, FIAP, FIVL e ANED
- un componente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e di patronato del lavoro
- un componente nominato da Fondazione AEM e uno da Fondazione Pirelli.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione per lettera o posta elettronica inviata con almeno cinque giorni di preavviso del presidente della Fondazione o su richiesta di tre membri.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di votazione in parità prevale il voto del presidente.

Il Consiglio di amministrazione ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività della Fondazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive e gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio generale ed assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) approvare i bilanci preventivi e consuntivi secondo le proposte del Presidente;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e sulle attività diverse di cui all'art. 2 penultimo comma;
- d) approvare i programmi di attività;
- e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- f) deliberare sull'adesione e partecipazione della Fondazione a enti e istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività della Fondazione;
- g) nominare e revocare su proposta del Presidente, il direttore scientifico, stabilendone il compenso, il segretario generale, il tesoriere della Fondazione, individuandone i compiti;
- h) nominare, su proposta del Presidente, i componenti del Comitato Scientifico, collegio che - se nominato – rimarrà in carica per la durata del mandato del Consiglio ed avrà funzione consultiva relativamente alle linee di indirizzo della Fondazione.

I consiglieri nominati ai sensi del comma 1 del presente articolo potranno nominare altri consiglieri fino al massimo statutario, fatta salva la previsione di cui all'articolo 7 del presente statuto.

Il Consiglio resta in carica fino all'approvazione del terzo bilancio consecutivo e continua in prorogatio fino alla prima riunione dei sette componenti di diritto.

La prima riunione è convocata dal Presidente uscente, anche se non più designato, che propone il nuovo Presidente.

Art. 7 - Il Consiglio generale

Il Consiglio generale è composto da un numero variabile di persone (da 9 a un massimo di 13) in rappresentanza di istituzioni operanti nel campo della ricerca, della cultura e della salvaguardia, le cui finalità siano coerenti con quelle della Fondazione e/o ne sostengano l'attività.

Il Consiglio generale opera per la definizione degli indirizzi generali e culturali della Fondazione, nomina fino ad un massimo di due componenti del Consiglio di amministrazione, esprime parere consultivo sul bilancio della Fondazione predisposto dal Consiglio di amministrazione.

Nove componenti del Consiglio generale sono così designati:

- uno dalla Regione Lombardia
- uno dal Comune di Milano;
- uno dalla Città metropolitana;
- uno dalla Università di Milano Bicocca;
- uno dalla Università IULM di Milano;
- uno dal Politecnico Milano;
- uno dall'Università degli studi di Milano;
- uno dall'Università Cattolica;
- uno dall'Università Bocconi.

I componenti del Consiglio generale nominati ai sensi del precedente paragrafo potranno (anche nel caso di rinuncia da parte di uno o più Enti sopra elencati) nominare altri ulteriori componenti fino al massimo statutario.

Art. 8 – Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è eletto dal consiglio di amministrazione; scade unitamente al consiglio che lo ha eletto. Il mandato è rinnovabile per non più di tre mandati consecutivi.

La riunione del Consiglio di amministrazione per l'eventuale sostituzione del Presidente deve essere convocata e presieduta dal vicepresidente o, in assenza, dal consigliere più anziano d'età.

Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.

Il Presidente rappresenta la Fondazione, ne è a ogni effetto di legge l'organo rappresentante di fronte ai terzi e ha legittimazione a stare in giudizio in ogni stato e grado del processo con facoltà di nominare avvocati e difensori in genere. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento della Fondazione, è titolare dei poteri di ordinaria amministrazione della Fondazione e sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio generale e Consiglio di amministrazione.

Il Presidente partecipa ai lavori del Consiglio generale, presiedendoli.

Parte dei poteri spettanti al Presidente potranno essere delegati dal Consiglio di Amministrazione ad uno dei suoi componenti, ovvero al direttore scientifico, tesoriere, segretario con facoltà di attribuire ad essi la rappresentanza legale per espletamento dei compiti direttivi.

In caso di urgenza il Presidente può adottare gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di questo organo entro 90 giorni dall'adozione dell'atto.

Il Presidente infine cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

Art. 9 – Direttore scientifico

Il Direttore scientifico cura e dirige l'attività scientifica della Fondazione secondo gli indirizzi generali approvati dagli organi sociali competenti e presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione programmatica e operativa.

Art. 10 – L'organo di controllo e revisione

L'organo di controllo e revisione è composto da tre componenti scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili, che durano in carica fino all'approvazione del terzo bilancio e comunque nelle more delle designazioni sino a designazione avvenuta.

Essi sono designati uno dal Comune di Sesto San Giovanni, uno dal Ministero dei Beni Culturali e uno dal Presidente del Consiglio notarile di Milano.

La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica della Fondazione.

I tre componenti dell'organo di controllo e revisione alla prima riunione, da tenersi non oltre dieci giorni dall'ultima designazione, provvedono a nominare al loro interno il presidente.

In mancanza, l'intero collegio si intende decaduto e ciascuno dei tre Enti deve procedere a una nuova designazione.

L'organo di controllo e revisione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto ordinamento. Svolge inoltre l'attività di revisione dei conti ed a tal fine accerta la regolarità delle strutture contabili, la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esprimendo il proprio parere sul bilancio preventivo e consuntivo.

L'organo e i suoi componenti hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che approva il bilancio.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

Art. 11 - Bilancio - libri obbligatori – destinazione dell'utile

L'esercizio dell'attività inizia con il primo gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la presentazione e approvazione del bilancio formato ai sensi della normativa relativa al terzo settore nonché un preventivo di spese e proventi per l'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio.

Il bilancio deve essere inviato almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza all'Organo di controllo e revisione che presenta al Consiglio Direttivo le proprie osservazioni.

La Fondazione tiene, oltre alle scritture prescritte dal d.lgs.117/2017, un libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio generale e dell'Organo di controllo e revisione tenuti dall'organo cui si riferiscono.

Il patrimonio della Fondazione comprensivo di eventuali ricavi, proventi, rendite, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, dilettantistiche, di utilità sociale.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione del rapporto associativo.

Ferma ogni altra disposizione, sono considerate operazioni di distribuzione indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione di compensi ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art. 12 – Modifiche statutarie

Le modifiche del presente statuto, ferma l'osservanza delle modalità e dei termini previsti dal d. lgs. 117/2017 e di ogni altra norma imperativa anche futura in materia, possono essere deliberate con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione.

Art. 13 – Devoluzione del patrimonio

Qualora la Fondazione venga a trovarsi nell'impossibilità di perseguire i suoi scopi ovvero si verifichino cause di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo per la parte conferita dal Comune di Sesto San Giovanni all'atto della costituzione della Fondazione deve essere devoluto allo stesso Comune di Sesto San Giovanni; la parte restante deve essere destinata a scopi scientifici e culturali nello spirito del presente statuto e nel rispetto del disposto dell'art. 9 d.lgs. 117/2017, salvo diverse disposizioni imperative.

Art. 14 – Riunioni in via telematica

Ferme le modalità di convocazione, le competenze, le disposizioni per la valida convocazione e costituzione, agli organi collegiali previsti dal presente statuto si può partecipare, ove previsto nell'avviso di convocazione, anche con i mezzi di comunicazione a distanza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di disporre della documentazione predisposta e di seguire in tempo reale la discussione e di partecipare, sempre in tempo reale, alla votazione.

Art. 15 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto si applica il d. lgs.117/2017 e sue disposizioni attuative e, in mancanza, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Art. 16 – Norma Transitoria

Il presente statuto entra in vigore con l'iscrizione nel Registro degli Enti del Terzo Settore e comunque nei termini dell'art 101 commi 1 e 2 d.lgs.117/2017 e sue modifiche.

F.to Andrea De Costa notaio

